

INFORMAZIONI SULLA BANCA

PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG società cooperativa

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Via Cividina, 9 – 33035 Martignacco (UD)

Tel.: 0432.658811 - Fax: 0432.658844

Email: info@primacassafvg.it PEC: info@pec.primacassafvg.it Sito internet: www.primacassafvg.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00249930306

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 275.80 - cod. ABI 08637.1

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con l'emissione di garanzia sull'estero, che rientra nella categoria dei crediti di firma, la Banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

Le garanzie sull'estero possono essere a favore del venditore e del compratore; che tendono a farsi garantire l'uno la prestazione (merce, fornitura, lavoro), l'altro il pagamento.

Garanzie a favore del venditore o Garanzia di mancato pagamento

Consente di ricevere il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'acquirente, viene emessa di solito nella forma **della fideiussione a prima richiesta** e pertanto prevede l'escussione dietro presentazione da parte del beneficiario di una semplice dichiarazione di inadempimento, di norma accompagnata da copie dei documenti commerciali attestante l'esecuzione della fornitura.

Garanzie a favore del compratore

Il compratore, prima di procedere ai pagamenti o per farsi restituire l'ammontare dei pagamenti effettuati in via anticipata, ha interesse a farsi garantire l'esatta esecuzione del contratto da parte del venditore.

Nel commercio internazionale vengono in genere utilizzate le **GARANZIE A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI**; questo tipo di impegno, pur se chiamato in vari modi nei contratti internazionali (bond, guarantee, security, demand guarantee) sostanzialmente assolve sempre alla funzione tipica di un deposito cauzionale in contanti cioè di fornire al beneficiario un facile e veloce accesso ad un risarcimento monetario in caso di inadempienza della controparte (ordinante). La garanzia a prima richiesta si differenzia nettamente dalla fideiussione così come regolata dagli articoli del Codice Civile, in quanto ha caratteristiche completamente diverse:

- **Autonomia**: la garanzia costituisce un impegno distinto dall'obbligazione principale;
- **Astrattezza**: la garanzia è svincolata dalla causa che l'ha generata;
- **Formalismo**: l'escussione della garanzia si basa sul riscontro documentale e non è subordinata all'accertamento dell'inadempienza.

Le principali garanzie sono:

- Bid Bond (o Tender Guarantee): garanzia richiesta per partecipare a gare di appalto;
- Advance Payment Bond/Guarantee: garanzia di restituzione del pagamento anticipato contrattualmente previsto;
- Performance Bond/Guarantee: garanzia di "buona esecuzione" del contratto;
- Retention Money Bond/Guarantee: garanzia per restituzione di importi cauzionali;
- Guarantee for Warranty Obligation : garanzia per "difetti di fabbricazione";
- Deferred Payments Guarantee: garanzia per pagamenti differiti;
- Overdraft Guarantee: garanzia per aperture di credito in c/c di istituti terzi.

Con i termini **fideiussione** o **garanzia** si indica l'obbligo del garante di realizzare la prestazione non adempiuta dal debitore principale. Tale obbligo assume, nell'operatività bancaria, la forma tecnico-giuridica di fideiussione (anche se lo si indica col termine generico di garanzia) che di norma ha per oggetto l'esborso di una somma di denaro in favore del garantito in sede di escussione, non essendo istituzionalmente possibile per le banche sostituirsi a quest'ultimo negli adempimenti omessi.

La fideiussione è una garanzia personale.

Alcune tipologie di garanzie fidejussorie, tra le più comuni tra quelle usate nella pratica internazionale, sono: Bid Bonds (garantisce al partecipazione di gare indette all'estero), Performance Bonds (garantisce la buona esecuzione di lavori

o regolare fornitura di merci), Advance Payment Bonds (serve a garantire la restituzione di pagamenti anticipati in esecuzione di un contratto), Retentions Money Bonds (garantisce al committente estero l'importo che avrebbe dovuto essere trattenuto a termine di contratto in caso di mancato buon esito del collaudo impianti)..

Principali rischi (generici e specifici)

Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

Le garanzie a favore di beneficiari esteri possono essere emesse, conformemente alle istruzioni ricevute dall'ordinante, direttamente dalla nostra Banca o per il tramite di una Banca estera. Quest'ultime sono di norma soggette alla legislazione del Paese in cui sono state emesse.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha emanato le "ICC Uniform Rules for Demand Guarantee", che, sebbene non universalmente adottate, costituiscono un buon riferimento per la prassi operativa.

Rischi tipici di questa tipologia di operazione sono:

- rischio di cambio per garanzie emesse/ricevute in valuta estera;
- rischio paese (o rischio politico): connesso alla possibilità di un determinato paese di non far fronte agli impegni assunti da propri residenti nei confronti di non residenti. E' il costo dei paesi in via di sviluppo dove l'insolvenza è del sistema statale che non è in grado di mantenere fede agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei propri fornitori;
- rischio di escussione arbitraria delle garanzie: dovuto alla possibilità che l'importatore richieda pretestuosamente alla propria banca di escutere, cioè farsi pagare, l'importo della garanzia bancaria che l'esportatore aveva aperto a favore dell'importatore.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

SPESE

Spese apertura garanzia	€ 150,00
Commissione di rilascio garanzia	3,6% Minimo: € 50,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. ANNUALE Commissione calcolata sull'importo totale della garanzia, addebitata in maniera anticipata e non rimborsabile in caso di estinzione anticipata.
Spese modifica	€ 50,00
Spese estinzione garanzia	€ 25,00
Spese annullo garanzia	€ 50,00
Spese invio messaggio Swift	€ 20,00
Spese invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria	POSTA: € 2,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di banca virtuale o ottenere tempestivamente copia per posta elettronica.

Escussione	In caso di escussione della garanzia, tutte le spese (commissioni di cambio ed invio bonifico) saranno a carico del cliente.
Recupero di tutte le spese reclamate da corrispondenti con una maggiorazione di	€ 20,00

SPESE PER RICHIESTE VARIE

Ricerche d'archivio, per ogni foglio (oltre alle spese reclamate dalla corrispondente)	€ 1,00
Attestazione rilasciata per pagamento di interessi attivi e passivi	€ 25,00
Attestazione rilasciata per sussistenza/certificazione di crediti e debiti	€ 70,00

Attestazione rilasciata per certificazioni di bilancio per Società di Revisione	Massimo: € 350,00
Rilascio di altri documenti (per esempio lettere di referenze)	€ 10,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni. La variazione si intende approvata se il cliente non recede entro la data di entrata in vigore della stessa, senza spese e con l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Immediatamente alla restituzione dell'atto di credito di firma o di valida liberatoria da parte del soggetto garantito.

Reclami, ricorsi e mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG soc. coop. – Ufficio Reclami - via Cividina, n. 9 – 33035 – Martignacco (UD)
- in via informatica all'indirizzo e-mail della banca: info@primacassafvg.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.primacassafvg.it;
- consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Camera di commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le UCP 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Garanzia dell'offerta (bid bond)	Garanzia richiesta per la partecipazione a gare d'appalto emessa dalla banca del concorrente (venditore) a favore del committente (compratore) e garantisce

	quest'ultimo sulla buona fede e solvibilità delle imprese partecipanti ad una gara d'appalto; viene anche definita garanzia per la serietà dell'offerta a dimostrazione che il concorrente, qualora si aggiudichi la gara, sottoscriverà il contratto.
Garanzia di esecuzione (performance bond)	Garanzia emessa dalla banca del venditore-esportatore a favore del compratore-importatore; con questa garanzia la banca si impegna, su incarico del venditore, qualora lo stesso non dovesse adempiere i propri impegni contrattuali, a pagare al compratore l'importo garantito. La Garanzia soddisfa i rischi dell'importatore o del committente dei lavori nel caso le merci o i lavori non risultino conformi alle condizioni pattuite.
Garanzia per la restituzione dell'acconto (advance payment guarantee)	Emessa dalla banca del venditore-esportatore a favore del compratore-importatore per garantire a quest'ultimo la restituzione dell'anticipo nel caso in cui il venditore non dovesse adempiere agli impegni contrattuali.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)
Swift	Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. E' una rete interbancaria che permette lo scambio di messaggi dispositivi e rendicontativi, con struttura e formati prestabiliti, tra entità identificate da una sigla SWIFT registrata (BIC).
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.